



SETTORE GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE

Determinazione n. **133** del 19 MAR 2019

Oggetto: Quantificazione e ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali di cui all'art. 33 del CCNQ del 4 dicembre 2017 tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative nelle Aree dirigenziali per l'anno 2019.

Il Dirigente

- con i poteri conferiti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- vista la deliberazione n. 92 del 31.07.2015 con la quale la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale dell’area organizzativa “Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale”;
- considerato che in data 4 dicembre 2017 è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Confederazioni sindacali il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali nel Comparto “Sanità e Funzioni locali” per il triennio 2016-2018 nel quale il titolo IV è dedicato alle Aree Dirigenziali;
- considerato che in merito alla quantificazione dei permessi sindacali l’articolo 33, al comma 2 del suddetto C.C.N.Q., conferma il contingente complessivo dei permessi sindacali - pari a 60 minuti per dirigente in servizio quindi spettano rispettivamente alle RSU nella misura di 30 minuti per dirigente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nella misura di 30 minuti, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 6;
- considerato che i permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse Organizzazioni secondo le modalità indicate nell’articolo 33 del C.C.N.Q. 4 dicembre 2017;
- letta la nota Aran (pubblicata sul sito, sezione “News in evidenza” - Comunicati) in tema di accertamento provvisorio della rappresentatività per il periodo contrattuale 2019-2021 nella quale si specifica che – nelle more della definizione della rappresentatività delle OOSS nei Comparti e Aree di contrattazione – continua ad applicarsi la disciplina contenuta nel CCNQ di distribuzione delle prerogative del 4 dicembre 2017 e nei vigenti CCNL di Comparto o di Area;
- considerato altresì che ai sensi dell’articolo 33 comma 5 del C.C.N.Q. 4/12/2017, la rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale, ai fini della ripartizione



proporzionale dei permessi, è accertata su sede locale con riferimento al solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato;

- rilevato che dalle Tabelle 15 e 19 allegate al CCNQ 4/12/2017 relativa all'Area della Dirigenza Sanità e Funzioni locali si evince che sono rappresentative le seguenti Organizzazioni Sindacali:

FP CGIL

CISL FP

DIREL

UIL FPL

DIRER;

- rilevato che alla data del 31 dicembre 2018 risultavano in servizio n. 3 dirigenti;
- dato atto, giusta comunicazione interna dell'Ufficio Trattamento Economico Previdenziale del Personale, che, alla data del 31 dicembre 2017, per l'Area della Dirigenza risultano rilasciate in totale n. 2 deleghe in favore dell'Organizzazione sindacale CISL FP;
- considerato che – come indicato dall'Aran nella guida operativa pubblicata sul sito istituzionale a dicembre 2017 e a disposizione delle Amministrazioni - il 100% del monte ore aziendale deve essere attribuito alle sole Organizzazioni Sindacali rappresentative;
- letto altresì l'art. 11 comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 in base al quale l'ente – prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale – dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari alla percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata; tale utilizzo cumulato è in dato rilevato dal sito dell'Aran ed il relativo scorporo è obbligatorio in quanto i sindacati che si avvalgono del cumulo fruiscono di ulteriori distacchi il cui monte ore è accertato dall'Aran stessa;
- considerato che l'Ufficio ha verificato sul sito dell'Agenzia, come indicato dalla Guida operativa – nel menù “Contrattazione” – Sezione “Contratti Quadro” - Voce “Prerogative sindacali” Tabella “Percentuale permessi cumulati” che le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto di riferimento hanno scelto di utilizzare in forma cumulata quota parte dei permessi di luogo di lavoro alle stesse spettanti;
- rilevato che, per quanto suddetto, la quantificazione e ripartizione dei permessi effettivamente spettanti alle OOSS è determinata come di seguito specificato:

19



	A		B
	dato associativo deleghe		monte ore
	valore assoluto	valore percentuale	
<b>FP CGIL</b>	0	0%	0
<b>CISL FP</b>	2	100%	<b><u>1 h 30 min</u></b>
<b>DIREL</b>	0	0%	0
<b>UIL FPL</b>	0	0%	0
<b>DIRER</b>	0	0%	0

**\*per effetto dell'applicazione dell'art. 11 comma 3:**

30 minuti x 3 dirigenti= 90 minuti;

90 minuti x 45% forma cumulata= 40 minuti da detrarre

90 minuti – 40 min = 50 minuti complessivi da attribuire

- con il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, Responsabile dell'Area di posizione organizzativa "Gestione delle Risorse Umane",

determina

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e confermato:

1) di quantificare per l'anno 2019 in **n. 50 minuti** il monte ore complessivo dei permessi sindacali al netto della riduzione prevista per effetto dell'applicazione dell'art. 11 comma 3, di competenza delle **Organizzazioni Sindacali rappresentative**;

2) di ripartire il contingente dei permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative in proporzione alla rappresentatività in sede locale, ovvero solo alla CISL FP;

3) di comunicare a ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa il monte ore dei permessi sindacali di propria competenza per l'anno 2019.

Il Dirigente  
Michele Pagioia